



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

*** L'UFFICIO TECNICO ***

DETERMINA DI IMPEGNO N° 020 VB/cb

Nell'anno **duemiladiciassette** il giorno **19** del mese di **GENNAIO** nella sede Municipale il sottoscritto g.eom. BATTIONI Vito, nominato con decreto del Sindaco n° 08 in data 16.12.2014, responsabile dell'area tecnica;

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – ART. 38 D.LGS. 81/2008 – ANNO 2017.

- **Visto** che in data 31 dicembre 2016 è scaduto il contratto in essere con gli ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI spa relativo al SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA e che pertanto si rende necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto per l'anno 2017.
- **Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci degli enti locali a far tempo dal 2015.
- **Richiamato** in particolare l'art.11 D.Lgs. n. 118/2011:
 - * il comma 3 che così recita *“il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2016, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12”;*
 - * il comma 16 che dispone *“in caso di esercizio provvisorio nell'esercizio 2017, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2016”.*
- **Visto** il DL in data 30.12.2016, n° 244, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 al 31 marzo 2017 e dato atto che, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino alla scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, secondo le modalità di gestione previste dal 1° comma del medesimo articolo 163.
- **Visto** che pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi.
- **Visto** il D.Lgs. 09.04.08 n. 81 che dispone in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e richiamato in particolare:
 - lett. h definisce il medico competente quale figura in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria;
 - lett. l definisce il servizio di sorveglianza sanitaria come insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **Rilevato** che, a far tempo dal 26 maggio 2014 per effetto di quanto disposto dall'art.2 comma 186 lett.d) della Legge n° 191/2009 viene meno in capo al Segretario comunale la funzione di direzione generale e quindi anche il ruolo di

datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rendendo necessario ridefinire ruoli e competenze.

- **Vista** la Delibera di Giunta comunale n° 39 del 29 aprile 2014 avente come oggetto "D.Lgs n° 81/2008 e smi - Individuazione del datore di lavoro" nella quale viene dato atto che, a far tempo dal 26 maggio 2014, il ruolo di Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è in capo al Sindaco che si avvale del supporto dell'Ufficio Tecnico per l'espletamento delle funzioni non delegabili.
- **Visto** l'art. 7 del D.L. n.52/2012 convertito dalla legge n.94/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- **Visto** l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";
- **Rilevato** che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie previste da:
 - * dell'articolo 9, comma 3, del DL 66/2014, convertito in Legge 89/2014, e smi;
 - * articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015 e smi;
 - * dell'articolo 1, comma 7, del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e smi.
- **Considerato che** il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 si configura come servizio individuato con il CPV 80540004 (reg. CE n. 213/2007) e quindi soggetto alla disciplina del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- **Visto** l'art. 1, comma 159 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dato atto che a seguito di verifica in data 19 gennaio 2017 non sono state individuate convenzioni attive aventi ad oggetto il servizio di che trattasi.
- **Visti** gli artt. 107, 151, 183, 191, 192 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- **Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- **Considerato che:**
 - * non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
 - * nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- **Considerato** altresì dall'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, per come modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 7/05/2012, n. 52 e smi e da ulteriori previsioni normative (da ultimo: Legge n. 10/2016), ove è statuito che «le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €uro 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- **Preso** atto che:
 - * l'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a

data inizio lavori	23 gennaio 2017
data fine lavori	31 dicembre 2017

dando atto del rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

- 4 Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017.
- 5 Di precisare che si procederà alla liquidazione di successiva fattura previo riscontro di corrispondenza per qualità e per quantità del lavoro/servizio/fornitura effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- 6 Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 043 del 06.06.2013 e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.
- 7 Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. L.gs. 267/2000 l'impegno e la copertura finanziaria dando atto che la fattura deve riportare gli estremi dell'impegno, nonché di richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n° 136/2010 e smi alla ditta affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui il comune potrà effettuare gli accrediti relativi al servizio in oggetto con l'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso al fine del rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 8 Di dare atto che:
 - ☒ l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile Ufficio Finanziario;
 - ☐ l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dalla data di adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile Ufficio Finanziario;
- 9 Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
 - ☒ all'albo on line del Comune di Bellinzago Novarese per 15 giorni consecutivi;
 - ☒ nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti dei dirigenti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese;
 - ☒ nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese;
 - ☐ Nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Atti di concessione" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BATTIONI geom. Vito)



[Handwritten signature]

40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

- * l'art.37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
- **Ritenuto**, quindi, di affidare il servizio in oggetto agli ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI spa di Veruno nella persona del Dr. Maglio quale Medico competente, visto il preventivo di spesa pervenuto in data 29.11.2016, l'alta professionalità comprovata nello svolgimento del servizio nel rigoroso rispetto del D.lgs. n.81/2008 e del contratto il servizio di sorveglianza sanitaria.
- **Considerato** che la particolare natura del servizio privilegia il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il medico competente e il datore di lavoro e i dipendenti e per tanto in esso si trovano gli elementi in base ai quali si giustifica la necessità di assicurare una continuità nell'espletamento del servizio stesso.
- **Viste** le verifiche amministrative e precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa con documento DURC ON LINE prot. INAIL_5110610 con scadenza il 16 febbraio 2017.
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013 avente per oggetto "Art. 9 del D.L. n. 78/2009. Approvazione misure organizzative finalizzate al rispetto del patto di stabilità ed alla tempestività dei pagamenti dell'ente" e dato atto che è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti.
- **Visto** il Regolamento Comunale di contabilità.
- **Visto** lo Statuto Comunale.
- **Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

D E T E R M I N A

1 Di affidare il servizio/fornitura inerente:

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – ART. 38 D.LGS. N. 81/2008 – ANNO 2017 alla Ditta	
ragione sociale	ICS MAUGERI (Istituti Clinici Scientifici Maugeri spa – Società Benefit)
P.IVA/CF	02631650187
indirizzo	via Salvatore Maugeri n° 4
città	27100 Pavia

2 Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate

creditore	ditta affidataria				
eserc. finanz.	2017		normativa	D.Lgs. 118/2011	
missione	1	programma	6	titolo	1
macroagg.	3	cap	88Q	descrizione	come da oggetto
CIG	Z9E1CFCF31				
importo	Euro 7.320,00 IVA compresa				

3 Dettagli contrattuali

fattispecie contrattuale	contratti di importo inferiore a Euro 40.000 affidati art. 36 o con procedura negoziata senza bando
procedura di scelta del contraente	affidamento diretto

Parere Contabile

Verificata la regolarità contabile del presente atto si attesta:

- la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del DL 78/2009;
- la registrazione contabile dell'impegno assunto:

data	intervento e capitolo	impegno n°

Bellinzago Novarese li 24 GEN. 2017



Il Ragioniere Comunale